

ALLEGATO B) AL REPERTORIO NUMERO 2666/2017

STATUTO

**dell'Associazione
"INTERPARES APS ETS"**

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in osservanza a quanto previsto dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117, è costituita un'Associazione denominata **"INTERPARES APS ETS"**.

L'Associazione non ha fine di lucro.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'Associazione potrà realizzare un'attiva collaborazione con le autorità, con gli enti locali e nazionali, con Associazioni e organizzazioni locali e nazionali che perseguono analoghe finalità di promozione sociale e culturale e che svolgono attività affini a quelle dell'Associazione.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Trieste.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPO, FINALITA' E OGGETTO

Articolo 4 - Scopo e attività istituzionali

L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale.

Svolge le proprie attività nell'ambito sociale, nel settore della formazione e dei diritti civili. In particolare, rivolge la propria attività al contrasto, l'intervento e prevenzione sui temi della violenza contro le donne e minori attraverso la promozione di programmi di cambiamento rivolti prevalentemente a uomini che agiscono con violenza nelle relazioni affettive, al fine di migliorare la protezione delle vittime di violenza e promuovere il cambiamento sociale.

L'associazione pertanto svolge le proprie finalità attraverso:

(a) attività di prima accoglienza degli uomini che agiscono con violenza;

(b) colloqui individuali;
(c) gruppi psico-educativi;
(d) attività di ricerca, sensibilizzazione, prevenzione e formazione;
(e) lavoro di promozione sul territorio di un sistema integrato di presa in carico delle situazioni di violenza;
(f) attività di prevenzione ed interventi di recupero negli Istituti penitenziari o di affidamento ai servizi.

L'Associazione promuove ogni altra attività inerente al contrasto della violenza di genere e realizza interventi di recupero rivolti a persone che agiscono con violenza, favorendo percorsi di consapevolezza e responsabilizzazione rispetto all'identità di genere, alla parità nelle relazioni e alla equa distribuzione del lavoro di cura, nonché, ove sussista, all'esercizio di una genitorialità consapevole.

L'associazione potrà infine compiere tutte le operazioni necessarie od utili per un migliore conseguimento del proprio scopo, ivi compresa l'organizzazione occasionale, nei limiti consentiti dalla legge, di raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art, 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, lettere a), d), g), h), i), l), q), r), w).

L'Associazione può individuare successivamente attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul Terzo Settore.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

ASSOCIATI

Articolo 5 - Diritti e doveri

Il termine associati indica le persone fisiche senza distinzione di sesso, età, razza, religione e le persone giuridiche che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.	
	Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.	
	Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti, qualora istituiti) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.	
	Articolo 6 - Ammissione degli Associati	
	Coloro che desiderano diventare associati sono tenuti a presentare domanda al Consiglio Direttivo accompagnata dalla presentazione di almeno due associati già iscritti; la domanda deve contenere l'impegno e l'obbligo alla osservanza delle norme del presente statuto.	
	Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dell'associato entro 60 giorni con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti presenti e la delibera deve essere motivata.	
	In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati a far data dal pagamento della prima quota sociale.	
	Avverso alla decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria degli associati, nella prima adunanza successiva.	
	Carattere distintivo della richiesta di ammissione è l'impegno del nuovo associato a collaborare alle attività dell'associazione.	
	E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissione della qualità di associato.	
	Articolo 7 - Associati onorari	
	L'Assemblea degli associati, in ossequio al principio di democraticità, su proposta del Consiglio Direttivo conferisce la qualifica di associato onorario a quelle persone che, pur non facendone parte, hanno contribuito allo sviluppo dell'Associazione o hanno svolto attività meritorie in sintonia con le finalità sociali dell'Associazione.	
	Articolo 8 - Recesso ed esclusione	
	La qualifica di associato è a tempo indeterminato e si perde per: decesso, recesso, mancata partecipazione a qualsiasi at-	

tività dell'Associazione per un periodo superiore ad un anno, esclusione.

L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

La mancata partecipazione viene accertata con delibera dal Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea ordinaria degli associati.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o mediante posta certificata.

La delibera di esclusione sospende, con effetto immediato dal momento della sua comunicazione all'associato escluso i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività della associazione.

Contro detta deliberazione di esclusione è sempre possibile il ricorso all'assemblea ordinaria degli associati.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) l'Organo di Controllo, se nominato;

d) il Revisore legale dei conti, se nominato.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 10 - Funzioni

All'Assemblea degli associati spetta l'indirizzo generale dell'Associazione.

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, tra cui il Presidente, i componenti dell'Organo di controllo ed il Revisore;

- approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo (e il bilancio sociale) e la quota sociale annuale, oltre ad eventuali contributi straordinari;

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- approva i regolamenti;

	- delibera sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione dell'Associazione;	
	- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione, che accertano la mancata partecipazione dell'Associato, e che procedono all'esclusione di un associato;	
	- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.	
	Articolo 11 - Convocazione	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo, e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.	
	L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, mediante avviso da affiggersi nell'albo sociale sito nei locali dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea stessa, e inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.	
	La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.	
	Articolo 12 - Diritto di voto	
	Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata versata la prima quota sociale.	
	Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione, con espressa indicazione dell'associato delegato.	
	Un associato può ricevere al massimo una delega.	
	Il voto si esercita in modo palese.	
	Articolo 13 - Svolgimento	

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in sua mancanza, dal Vice Presidente.

In caso di loro assenza presiederà l'assemblea il componente del Consiglio Direttivo presente, più anziano anagraficamente.

Il Segretario è nominato dal Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Articolo 14 - Maggioranze

Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie.

Le assemblee convocate per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione dell'Associazione sono straordinarie; sono ordinarie in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno le metà degli associati ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati all'adunanza.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono essere adottate a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni comportanti modifiche dello statuto, scioglimento, e devoluzione del patrimonio, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione devono essere adottate con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto.

	to al voto.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità ed in quelle di approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	
	CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Articolo 15 - Composizione	
	Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea degli associati, tramite scheda elettorale, dura in carica per tre esercizi e fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui va a scadere. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo eletto il Consiglio Direttivo uscente resta in carica in regime di prorogatio. Ogni membro può essere rieletto.	
	Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri. Il Consiglio Direttivo, ove non nominato direttamente dall'Assemblea elettiva, procede alla nomina nel suo interno del Presidente. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente e procede alla assegnazione ai consiglieri degli incarichi relativi alle principali attività.	
	Sono eleggibili a Consiglieri gli Associati maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno solare in corso.	
	Al Consiglio Direttivo spettano le decisioni sulle attività da intraprendere, sulla modalità di esecuzione delle stesse e più in generale sulla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare poi il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati e redige i regolamenti per il funzionamento delle attività associative, tra cui eventualmente il regolamento elettorale.	
	Il Consiglio direttivo seleziona, gestisce e coordina il personale, eventualmente esistente, e l'attività dei collaboratori dell'Associazione.	
	Articolo 16 - Funzionamento	
	Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene utile e quando ne è stata fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.	
	Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in	

	assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio. Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più consiglieri, quelli che restano in carica possono provvedere alla loro sostituzione, che dovrà essere ratificata alla successiva Assemblea. Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti cui assegnare la carica, verrà convocata un'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 ter del Codice Civile.	
	Articolo 17 - Doveri dell'ufficio I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso	

sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Articolo 18 - Deleghe

Il Consiglio Direttivo può delegare a singoli soci, anche se non facenti parte del Consiglio Direttivo, l'organizzazione di singole attività. Un rendiconto di tali attività verrà comunque presentato periodicamente al Consiglio Direttivo stesso.

RAPPRESENTANZA LEGALE

Articolo 19 - Rappresentanza

La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte a terzi spetta al Presidente e al Vice Presidente in assenza del Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 20 - Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Articolo 21 - Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE ONORARI

Articolo 23 - Cariche onorarie

L'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, può eleggere tra i suoi componenti e con maggioranza del 2/3 (due terzi) degli stessi, un Presidente ed un Vice Presidente onorario. Il Presidente e il Vice Presidente onorario non hanno la rappresentanza legale dell'Associazione né formano parte del Consiglio Direttivo; esercitano i diritti ed i doveri sociali come tutti gli altri associati. L'assemblea all'atto della loro nomina può prevedere per essi trattamenti esclusivamente economici differenziati.

RESPONSABILITA'

Articolo 24 - Responsabilità

Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, in quanto compatibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 25 - Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Articolo 26 - Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 4.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione,

	fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.	
	Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:	
	- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;	
	- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;	
	- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;	
	- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;	
	- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.	
	E' fatto obbligo di investire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali previste dallo statuto, a meno che la loro destinazione o la loro distribuzione non siano imposti per legge.	
	BILANCIO	
	Articolo 27 - Bilancio	
	L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente;	

detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore, se nominati.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

DEVOLUZIONE

Articolo 28 - Devoluzione

In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo numero 117/2017, individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Articolo 29 - Norme di chiusura

Per quanto non previsto nel presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e s.m.i. e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

F.to DAVID DARIS
(L.S.) F.to dott. NICOLO' MUSTACCHI - NOTAIO

Certificazione di conformità di documento analogico a documento informatico

(art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, dott. Nicolo' Mustacchi, Notaio in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di questa città, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico composta di numero sei mezzi fogli è conforme all'originale su supporto analogico dell'allegato B) all'atto a mio rogito di data 20 marzo 2026, Repertorio Numero 2666/2017, registrato a Trieste in data 23 marzo 2026, al numero 2633, serie 1T, e viene rilasciata ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità sino al 13 aprile 2026.

Trieste, ventiquattro marzo duemilaventisei.

(File firmato digitalmente dal Notaio Nicolo' Mustacchi)